



---

## ALLEGATO II - DISPOSIZIONI ECCEZIONALI RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19

Si forniscono, a titolo informativo, le disposizioni eccezionali relative all'emergenza COVID-19. Ad oggi, tali disposizioni non sono confermate per l'a.a. 2022/2023. Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il presente documento che, in caso di aggiornamenti, sarà modificato.

In relazione alle misure di contrasto al contagio da COVID-19 si specifica che:

- Laddove l'evolversi dello stato dell'emergenza lo consenta, la mobilità dovrà essere pianificata come un periodo di attività da svolgersi all'estero per un periodo minimo di almeno **2 mesi** (60 giorni, secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+: Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+ disponibile alla pagina [Istruzioni per studenti Unito \(outgoing\)](#) – Sezione Documenti).
- La mobilità all'estero dovrà rispettare la durata minima prevista da programma, salvo eventuali eccezioni relative all'applicazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE;
- Nel caso in cui il partecipante svolga la mobilità all'estero presso un ente ospitante che prevede l'erogazione virtuale di tutte le attività didattiche, o anche parte di queste, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e il partecipante avrà quindi diritto a ricevere il contributo spettante.

Nel caso dovessero perdurare le restrizioni legate all'emergenza COVID-19:

- la durata della mobilità all'estero potrà essere eccezionalmente avviata/proseguita in modalità "virtuale" dall'Italia al fine di portare a termine attività didattiche rispondenti agli obiettivi concordati in sede di Learning Agreement for Studies. **N.B.** Tutti i periodi di mobilità svolti in modalità virtuale dall'Italia non saranno coperti dai contributi. In caso di mobilità svolta parzialmente in modalità virtuale dal paese di origine e parzialmente all'estero la mobilità sarà di tipo "**blended**".
- potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione della mobilità purché l'attività sia rispettata la durata minima di questa.

**N.B.:**

- la mobilità Erasmus svolta all'estero con una durata inferiore rispetto alla durata minima prevista sarà ritenuta eleggibile, ai fini del riconoscimento dei contributi spettanti sulla base dei giorni di mobilità svolti, solo nel caso in cui ci sia il riconoscimento della clausola di causa di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE.;
- sarà ritenuto eleggibile un periodo di mobilità interamente virtuale svolto dal paese di origine solo ai fini del riconoscimento delle attività formative. La mobilità virtuale esclusivamente svolta dal paese di origine potrà, quindi, essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera ma non sarà coperta dai contributi finanziari previsti dal Bando Erasmus studio;



- 
- **Si precisa che, in caso di mobilità blended è prevista l'erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità all'estero e in caso di mobilità esclusivamente virtuale, svolta dal paese di origine, non è prevista l'erogazione di alcuna borsa di mobilità. La componente fisica della mobilità blended dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi (60 giorni secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+: Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+ disponibile alla pagina [Istruzioni per studenti Unito \(outgoing\)](#) Sezione Documenti).**

Nel caso in cui dovessero perdurare le restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica anche per l'anno accademico 2022/2023 il/la vincitore/vincitrice è tenuto a tenersi costantemente aggiornato e di osservare le norme per la prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da COVID-19 e, in particolare, di prendere visione delle condizioni previste nel Paese di destinazione e delle disposizioni dell'Istituto Partner.

Si ricorda che l'Università degli Studi di Torino non è responsabile di eventuali costi sostenuti per gli eventuali imprevisti legati all'interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate all'emergenza COVID-19 e che non sono garantiti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).

L'Università degli Studi di Torino raccomanda in ogni caso al/alla vincitore/vincitrice di conservare tutti i giustificativi (compresi quelli riguardanti le spese relative ai tamponi effettuati) legati ad eventuali costi sostenuti ai fini della mobilità a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 o alle misure di prevenzione sanitaria adottate dall'Ateneo, dal Governo Italiano e dai Paesi di destinazione.